REGOLAMENTO (CEE) N. 262/75 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1975

che fissa i prezzi d'acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine validi nel Regno Unito fino al 2 marzo 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che il regime d'intervento definito per il Regno Unito con regolamento (CEE) n. 3028/74 (3) giunge a scadenza il 31 gennaio 1975 ; che è pertanto necessario determinare le modalità di tale regime applicabili a decorrere dal 1° febbraio e fino al termine prevedibile della campagna di commercializzazione 1974/1975 ;

considerando che, data la necessità di evitare qualsiasi soluzione di continuità, è d'uopo definire i prodotti sui quali vertono gli acquisti e i prezzi massimo e minimo da osservare ; che occorre fissare tali prezzi applicando, per questo periodo relativamente breve, i coefficienti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, pur determinandoli sulla base delle relazioni di prezzo constatate recentemente nello Stato membro interessato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi d'acquisto franco impianto frigorifero dei centri d'intervento per i prodotti del settore delle carni bovine acquistati conformemente alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 1896/73 sono fissati, fino al 2 marzo 1975, dall'organismo d'intervento del Regno Unito entro i limiti precisati per ciascun prodotto nell'allegato, tenendo conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrasso degli animali da cui il prodotto stesso è stato ottenuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 321 del 30. 11. 1974, pag. 72.

ALLEGATO

	Limite inferiore	*Limite superiore*
A. GRAN BRETAGNA		
— *Carcasse, mezzene, quarti compensati provenienti dai:*		
Steers M	137,888	142,309
Steers H	135,148	139,568
Heifers M/H	133,865	138,286
— *Quarti anteriori, taglio diritto a 10 costole provenienti dai:*		
Steers M	103,626	106,721
Steers H	101,593	104,687
Heifers M/H	100,620	103,715
— *Quarti posteriori, taglio diritto a 3 costole provenienti dai:*		
Steers M	165,254	170,780
Steers H	161,938	167,464
Heifers M/H	160,435	165,961
B. IRLANDA DEL NORD		
— *Carcasse, mezzene, quarti compensati provenienti dai:*		
Steers L/M	135,148	139,568
Steers L/H	132,628	137,049
Steers T	133,733	138,154
Heifers T	129,400	133,821
— *Quarti anteriori, taglio diritto a 10 costole provenienti dai:*		
Steers L/M	101,593	104,687
Steers L/H	99,692	102,786
Steers T	100,532	103,626
Heifers T	97,260	100,355
— *Quarti posteriori, taglio diritto a 3 costole provenienti dai:*		
Steers L/M	161,938	167,464
Steers L/H	158,932	164,458
Steers T	160,258	165,785
Heifers T	155,042	160,568